



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Tutela e valorizzazione ambientale
Settore Rifiuti bonifiche e Autorizzazioni integrate ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 2862 del 19/04/2018

Prot. n 98511 del 19/04/2018

Fasc. n 9.11/2018/186

Oggetto: ME.DO. CART. S.r.l.. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Pieve Emanuele (MI) - Via Gobetti n. 81. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI BONIFICHE
ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 ;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano”;
- il comma 5, dell’art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. N° 13/2018 del 18/1/2018, avente al oggetto “Approvazione del ‘Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza’ per la città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020) risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2018-2020 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18 gennaio 2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Premesso che l’Impresa ME.DO.CART S.r.l. (P.IVA n. 00900310152) con sede legale nel comune di Pieve Emanuele (MI) - Via Gobetti n. 81 è destinataria dei seguenti provvedimenti:

- Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 12155/2008 dell’1.07.2008 avente ad oggetto “Rinnovo con modifica dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), ricondizionamento preliminare (D14) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi presso l’impianto sito in Pieve Emanuele - Fraz. Fizzonasco - Via P. Gobetti n. 81 rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 31/2003 del 5.03.2003 - Racc. Gen. n. 1742/2003 del 5.03.2003 e contestuale voltura della stessa alla società ME.DO.CART S.r.l. con sede legale in comune di Pieve Emanuele - Fraz. Fizzonasco - Via P. Gobetti n. 81. Art. 210 del D.Lgs. 152/06”;
- Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 10480/2010 del 7.10.2010 avente ad oggetto “ME.DO.CART S.r.l. con sede legale in Pieve Emanuele (MI) - Fraz. Fizzonasco - Via P. Gobetti n. 81. Autorizzazione alle realizzazione della variante all’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), ricondizionamento preliminare (D14) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi presso l’impianto sito in Pieve Emanuele (MI) - Via P. Gobetti n. 81, di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 224/2008 dell’1.07.2008 - Racc. Gen. n. 12155/2008 del 1.07.2008 Art. 208 c. 20 del D.lgs. 152/06”;
- Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 5999/2016 del 23.06.2016 avente ad oggetto “ME.DO.CART S.r.l. con sede legale ed operativa in Comune di Pieve Emanuele (MI) - Via Gobetti n. 81. Autorizzazione per la realizzazione di una variante non sostanziale dell’autorizzazione rilasciata con Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 12155 dell’1.07.2008 e s.m.i. ai sensi del D.Lgs. 152/06 - art. 208”;

Vista l’istanza presentata dall’Impresa ME.DO.CART. S.r.l. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 29.12.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 301310) volta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’impianto sito in Pieve Emanuele (MI) - via Gobetti n. 81;

Vista la nota del 17.01.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 11304), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. e contestualmente è stata convocata la conferenza di servizi in modalità asincrona;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d’Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

Dato atto che in relazione alla sopraccitata nota risultano pervenuti i pareri degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- di ATS Milano 2 pervenuto in data 8.02.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 31617);
- dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano pervenuto in data 29.03.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 79543);
- del Comune di Pieve Emanuele pervenuto in data 11.04.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 90438);

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione di autorizzazione di rinnovo all'Impresa ME.DO.CART. S.r.l. dell'impianto sito in Pieve Emanuele (MI) - via Gobetti n. 81;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 2.666,00.= ricevuta del versamento effettuato il 20.12.2017;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € 57.067,24.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa ME.DO.CART. S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960; il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 2.313,72.= (131 mc x 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 26.493,00. = (150 mc x € 176,62);
- recupero (R12, D13, R3) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 30.000 t/anno (120 t/g), pari a € 28.260,52.=;

Precisato che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) è subordinata all'avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione dell'impianto;

Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'Impresa ME.DO.CART. S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 19.04.2018 (prot. n. 97949) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici in pubblica fognatura: Allegato Tecnico ATO del 28.03.2018 (prot. n. 4812);
- Elaborato grafico avente oggetto: "Planimetria generale con schema rete fognatura e layout fognatura - tavola unica del dicembre 2017";

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 12155/2008 dell'1.07.2008 e s.m.i. all'Impresa ME.DO.CART. S.r.l. con sede legale in Pieve Emanuele (MI) - Via Gobetti n. 81, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per la gestione dell'impianto sito in Pieve Emanuele (MI) - Via Gobetti n. 81, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 19.04.2018, nell'Allegato Tecnico dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza al **1.07.2028**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. è determinato in € 57.067,24.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa ME.DO.CART. S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, **entro il termine di scadenza della**

precedente autorizzazione ed avrà efficacia dalla medesima data;

4. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
5. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
6. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;
7. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
8. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
9. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
10. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
11. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa ME.DO.CART. S.r.l., al Comune di Cornaredo, A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza e Brianza e A.T.S. territorialmente competenti e all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;

- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento amministrativo: Dr.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 1,00: 01161220234416 - 01161220234405 - 01161220234393 - 01161220234382

€ 16,00: 01161220325382

Data 19 aprile 2018

Protocollo 97949 fasc. 9.11/2018/186

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

**Oggetto: ME.DO.CART S.r.l. con sede legale ed impianto in Pieve Emanuele (MI) - Via Gobetti n. 81.
Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero (R13, R3) e di smaltimento
(D15, D13) di rifiuti non pericolosi, presso impianto già autorizzato. Art. 208 del d.lgs. 152/06.**

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI035600
RAGIONE SOCIALE	ME.DO.CART S.r.l.
C.F./P.IVA	00900310152
SEDE LEGALE	Pieve Emanuele (MI)
SEDE OPERATIVA	Pieve Emanuele (MI)
CODICE ATECO	38.11

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	2
Particella catastale	503, 504 e 808
Gauss Boaga x	1515150
Gauss Boaga y	5024188
Via/Piazza/Località	Gobetti n. 81
Comune	Pieve Emanuele
Provincia	(MI)

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 29.12.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 301310);
- 3.2** Avvio del procedimento il 17.01.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 11304);
- 3.3** Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perchè trattasi di rinnovo tal quale;
- 3.4** La Conferenza di servizi è stata espletata in modalità asincrona con la richiesta dei pareri agli Enti;
- 3.5** Sospensioni del procedimento dal 17.01.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 11304) all'11.04.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 90438);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 1.850 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Planimetria generale con schema rete fognaria e layout produttivo" - tavola unica del dicembre 2017.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) o in deposito preliminare (D15) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo (R12, R3) o smaltimento (D13), o conferire ad impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rifiuti misti, metalli ferrosi e non ferrosi, carta e cartone, plastica e legno. Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

6.1. conferiti da terzi:

6.1.1. messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 131 mc;

6.1.2. deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 50 mc;

6.2. derivanti dall'attività di trattamento:

6.2.1. messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 100 mc;

7. I quantitativi massimi annui ed giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di trattamento (D13, R12, R3) sono pari a 30.000 tonnellate/anno pari a 120 ton/giorno così suddivisi:

- recupero di materia (R3) di rifiuti non pericolosi: 120 ton giorno pari a massimo 30.000 t/a;
- pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi: 100 ton giorno e 25.000 ton/anno di cui massimo 25 ton giorno e 6.250 ton/anno destinate a recupero di energia;
- pretrattamento mediante raggruppamento preliminare (D13) di rifiuti non pericolosi: 20 ton giorno e 5.000 ton/anno di cui massimo 10 ton giorno e 2.500 ton/anno destinate a incenerimento/coincenerimento;

Si precisa che qualora la Ditta non avvii le 25 t/g previste a recupero di energia, le stesse potranno essere sommate alle restanti 75 t/g per l'avvio ad altri destini; stessa cosa per le 10 t/g previste per l'incenerimento/coincenerimento, le stesse potranno essere sommate alle restanti 10 t/g per l'avvio ad altri destini;

8. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero/smaltimento i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI				
			R13	R3	R12	D13	D15
020110	rifiuti metallici	A1, A2, A5, B1, B2	X				X
030101	scarti di corteccia e sughero	A1, A2, A3, A6, B1, B2	X		X		X
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	A1, A2, A3, A6, B1, B2	X		X		X
030199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente agli scarti di legno e sughero, ai rifiuti solidi provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di mobili ed ai fondi di magazzino</i>)	A1, A2, A3, A6, B1, B2	X		X		X

Data 19 aprile 2018

Protocollo 97949 fasc. 9.11/2018/186

Pagina 3



Città
metropolitana
di Milano

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI				
			R13	R3	R12	D13	D15
030399	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti solidi da produzione e lavorazione della carta e del cartone ed ai fondi di magazzino</i>)	A1, A2, B1, B2	X	X	X	X	X
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	A1, A2, B1, B2	X		X	X	X
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	A1, A2, B1, B2	X			X	X
040199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai cascami di lavorazione ed ai fondi di magazzino (carta)</i>)	A1, A2, B1, B2	X			X	X
070213	rifiuti plastici	A1, A2, A4, A7, B1, B2	X		X	X	X
070299	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti solidi di plastica, gomme e fibre artificiali ed ai fondi di magazzino</i>)	A1, A2, A4, A7, B1, B2	X		X	X	X
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	A1, A2, B1, B2	X			X	X
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	A1, A2, B1, B2	X		X	X	X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	A1, A2, A4, A7, B1, B2	X		X	X	X
120199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai cascami di lavorazione ed ai fondi di magazzino</i>)	A1, A2, B1, B2	X		X	X	X
150101	imballaggi in carta e cartone	A1, A2, B1, B2	X	X	X	X	X
150102	imballaggi in plastica	A1, A2, A4, A7, B1, B2	X		X	X	X
150103	imballaggi in legno	A1, A2, A3, A6, B1, B2	X		X	X	X
150104	imballaggi metallici	A1, A2, A5, B1, B2	X				X
150105	imballaggi in materiali compositi	A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	X	X
150107	imballaggi in vetro	A1, A2, B1, B2	X				X
150109	imballaggi in materia tessile	A1, A2, B1, B2	X		X	X	X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	A1, A2, B1, B2	X	X	X	X	X
160103	pneumatici fuori uso	A1, A2, B1, B2	X				X
160199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti solidi non pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160103 a 160122 (imbotiture di sedili auto)</i>)	A1, A2, B1, B2	X			X	X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	A1, A2, B1, B2, B3, B4	X			X	X
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	A1, A2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X
170101	cemento	A1, A2, B1, B2	X			X	X
170102	mattoni	A1, A2, B1, B2	X			X	X
170103	mattonelle e ceramiche	A1, A2, B1, B2	X			X	X
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	A1, A2, B1, B2	X			X	X

Data 19 aprile 2018
 Protocollo 97949 fasc. 9.11/2018/186
 Pagina 4



CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI				
			R13	R3	R12	D13	D15
170201	legno	A1, A2, A3, A6, B1, B2	X		X	X	X
170202	vetro	A1, A2, B1, B2	X				X
170203	plastica	A1, A2, A4, A7, B1, B2	X		X	X	X
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	A1, A2, B1, B2	X				X
170401	rame, bronzo, ottone	A1, A2, B1, B2	X				X
170402	alluminio	A1, A2, B1, B2	X				X
170403	piombo	A1, A2, B1, B2	X				X
170404	zinco	A1, A2, B1, B2	X				X
170405	ferro e acciaio	A1, A2, A5, B1, B2	X				X
170406	stagno	A1, A2, B1, B2	X				X
170407	metalli misti	A1, A2, B1, B2	X				X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	A1, A2, B1, B2	X				X
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	A1, A2, B1, B2	X				X
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	A1, A2, B1, B2	X				X
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	A1, A2, B1, B2	X			X	X
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	A1, A2, B1, B2	X			X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	A1, A2, B1, B2	X			X	X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	A1, A2, A5, B1, B2	X				X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	A1, A2, B1, B2	X				X
191201	carta e cartone	A1, A2, B1, B2, B5	X	X	X	X	X
191203	metalli non ferrosi	A1, A2, B1, B2, B5	X				X
191204	plastica e gomma	A1, A2, A4, A7, B1, B2, B5	X			X	X
191205	vetro	A1, A2, B1, B2, B5	X				X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	A1, A2, A3, A6, B1, B2, B5	X		X	X	X
191208	prodotti tessili	A1, A2, B1, B2, B5	X		X	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	A1, A2, B1, B2, B5	X			X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*	A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5	X		X	X	X
200101	carta e cartone	A1, A2, B1, B2	X	X	X	X	X
200102	vetro	A1, A2, B1, B2	X				X
200110	abbigliamento	A1, A2, B1, B2	X		X	X	X
200111	prodotti tessili	A1, A2, B1, B2	X		X	X	X
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	A1, A2, A3, A6, B1, B2	X		X	X	X
200139	plastica	A1, A2, A4, A7, B1, B2	X		X	X	X
200140	metallo	A1, A2, A5, B1, B2	X				X

Data 19 aprile 2018

Protocollo 97949 fasc. 9.11/2018/186

Pagina 5



CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI				
			R13	R3	R12	D13	D15
200302	rifiuti dei mercati	A1, A2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X
200307	rifiuti ingombranti	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2	X		X	X	X

9. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero/smaltimento, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X
150102	imballaggi in plastica	X	X
150103	imballaggi in legno	X	X
150104	imballaggi metallici	X	X
150105	imballaggi in materiali compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150109	imballaggi in materia tessile	X	X
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. presso l'impianto non si effettuano miscele;
11. **SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

11.1 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

11.2 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3) e smaltimento (D13) di rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Planimetria generale con schema rete fognatura e layout fognatura - tavola unica del dicembre 2017", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

11.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

11.3.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

11.3.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

METALLI FERROSI E NON FERROSI

11.4 sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2016;

11.5 il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:

11.5.1 l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;

11.5.2 la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:

11.5.2.1 descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);

11.5.2.2 ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;

11.5.2.3 modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;

11.5.2.4 modalità di svolgimento dei controlli;

11.5.2.5 criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");

11.5.2.6 modalità di registrazione dell'esito dei controlli;

11.5.2.7 tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;

11.5.3 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

11.5.4 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;

- 11.5.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:
- 11.5.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
 - 11.5.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
 - 11.5.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
 - 11.5.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell' Esperto Qualificato;
 - 11.5.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
 - 11.5.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 11.5.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 11.5.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- 11.5.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 11.5.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva

comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;

11.5.8 le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse.

11.5.9 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

PLASTICHE - GOMMA - CARTA - LEGNO

11.6 le operazioni di recupero di materia (R3) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che cessano di essere qualificati come rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), ed avere caratteristiche conformi alle normative tecniche di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 in particolare al punto 1.1.4, quali:

11.6.1 materie prime secondarie conformi ai requisiti della Norma UNI-EN 643/2002 per quanto attiene ai rifiuti di carta, cartone;

tutti i materiali ottenuti devono essere destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

11.7 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

11.7.1 Norma UNI EN 643;

VARIE

11.8 il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;

11.9 l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);

11.10 il ritiro, lo stoccaggio provvisorio presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei CER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.S.L. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;

11.11 tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.S.L. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;

11.12 al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.S.L. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;

- 11.13** i rifiuti con CER 170504 “terre e rocce”, non potranno essere ritirati qualora posseggano concentrazione di contaminanti superiori ai limiti di colonna B - Tabella 1 - dell’Allegato n. 5 al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;
- 11.14** non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi diverse caratteristiche di concentrazione di contaminanti, ivi compresi quelli aventi come riferimento i limiti individuati dalla Tabella 1 (colonne A e B) dell’Allegato n. 5, al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;
- 11.15** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 11.16** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
- 11.17** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 11.18** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all’aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 11.19** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;

12. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi